

STATI UNITI E BANCHE SVIZZERE: UNA CONDOTTA CHE CREA INCERTEZZA

Gli articoli di giornale più recenti indicano, con maggiore insistenza, un imminente «Accordo Globale» che dovrebbe regolare definitivamente la problematica fiscale sorta fra la Svizzera e gli Stati Uniti. La notizia non può non creare qualche confusione nella testa di chi cerca di capire, e di seguire, le vicende legate al tema dello scambio di informazioni fiscali, tema che, simmetricamente, è legato alla portata del segreto bancario, e che, a sua volta, è legato alla funzionalità (futura) della piazza finanziaria svizzera. In effetti, tutti ricordano che il 19 agosto 2009 la Svizzera concluse un Accordo con gli Stati Uniti per regolare la vertenza che trovò le sue origini dall'elevata concentrazione di cittadini statunitensi che riuscirono a depositare i loro fondi presso la Banca UBS, senza però denunciarne l'esistenza al fisco statunitense (IRS). In questo Accordo, si evidenziò l'intenzione di «evitare futuri vertenze riguardanti domande di assistenza amministrativa». In altre parole, Svizzera e Stati Uniti si impegnarono - una volta attuato l'Accordo (in base al quale vennero esaminate oltre 4.500 relazioni della Banca) - a scambiarsi le informazioni di carattere fiscale sulla base della Convenzione per evitare le doppie imposizioni del 1996 (ovvero lo strumento «standard» che permette lo scambio di informazioni fiscali fra i due Paesi), concordando quindi sul fatto che l'Accordo del 2009 costituiva una soluzione eccezionale.

Ora, però, viene smentita questa dottrina in base alla quale l'Accordo UBS doveva essere considerato quale strumento unico ed eccezionale per lo scambio di informazioni. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni non sembra ancora efficace (dal punto di vista statunitense) e questo nonostante il fatto che quest'ultima sia stata riveduta nel settembre del 2009 secondo le esigenze dell'OCSE, in base alle quali l'assistenza è stata estesa anche per quei fatti che costituiscono sottrazione di imposta (la cosiddetta evasione fiscale), oltre che, come in precedenza, per i fatti costituenti frode o truffa fiscale. Se ora si parla di «Accordo Globale», ciò dimostra che gli Stati Uniti non intendono risolvere la problematica fiscale con lo strumento giuridico «standard», ovvero con la Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

In questo contesto, va anche detto, che l'Accordo del 2009 ha per certi versi avuto la funzione di «cavallo di Troia». In effetti, ha permesso al fisco statunitense di ottenere preziose informazioni su altri istituti bancari. È doveroso evidenziare che durante l'inchiesta avviata nei confronti di UBS, l'IRS impose alla Banca di far chiudere tutti i conti offshore dei contribuenti statunitensi. Era ancora il 2008 e l'Accordo del 2009 non era ancora stato concluso, quindi la massa di informazioni riguardo ai clienti UBS (4.500) non era ancora giunta oltreoceano. Nel frattempo, però, i contribuenti statunitensi dovettero trovare altre banche verso le quali confluire i loro fondi non più graditi da UBS. Ecco che, a cavallo degli anni 2008-2009, si assistette all'apertura di molti conti presso altre banche in Svizzera (ma anche estere) che accettarono i fondi di ex-clienti UBS. Quando nel corso del 2010 venne eseguito l'Accordo, anche la mole di informazioni relative alle banche che accettarono i fondi di ex-clienti UBS venne trasmessa all'IRS. Ciò che permette ora agli Stati Uniti di proporre un nuovo «Accordo Globale». È quindi legittimo chiedersi se tale condotta può essere ritenuta corretta visto che per risolvere un problema se ne crea un secondo grazie ai mezzi utilizzati per risolvere il primo.

Se inoltre si considera che dal 2013 entrerà in vigore negli Stati Uniti una nuova legislazione che imporrà agli Istituti finanziari esteri (quindi anche svizzeri) di indicare all'IRS i contribuenti statunitensi che detengono valori patrimoniali presso questi ultimi (la cosiddetta FATCA), allora si può ben capire l'incertezza che regnerà sulle modalità di esecuzione dello scambio di informazioni fiscali. Se si cerca di fare ordine, si può affermare che si è in presenza di uno schema modulato su quattro «cardini»: Convenzione per evitare le doppie imposizioni, Accordo UBS del 2009, eventuale «Accordo globale», FATCA. L'incertezza sulle modalità dello scambio di informazioni si riverserà evidentemente sul compito sempre più arduo degli intermediari finanziari svizzeri e dei professionisti attivi nel settore finanziario. L'assenza di puntuali chiarimenti da parte del Consiglio federale su un tema di centrale importanza per un settore fondamentale dell'economia, lo si può dire, non aiuta di certo la funzionalità (futura) della piazza finanziaria svizzera.

